

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | PA – fatturazione elettronica negli appalti con regole particolari
- 4 | Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare
- 4 | Reddito di cittadinanza – il beneficio economico è esente da Irpef
- 4 | Reddito di cittadinanza - benefici contributivi per chi assume
- 5 | Riscatto periodi non coperti da contribuzione – opportunità fiscali per datore di lavoro e dipendente
- 6 | Detassazione della indennità di fine servizio
- 6 | 10&lotto – aumenta il prelievo sulle vincite
- 6 | Preu – aumento degli acconti
- 6 | Minimali di contribuzione giornaliera
- 7 | OIC – emendamenti ai principi contabili

## Prassi

- 8 | PVC - Definizione agevolata
- 8 | MLBO - Valutazione anti-abuso di un'operazione di merger leveraged buy out
- 8 | Contratto di locazione – Indennizzo– trattamento Iva, registro e Ires
- 8 | Cessioni miscanto – Aliquota IVA ordinaria
- 8 | Gel energetici e bevande proteiche - Aliquota ordinaria
- 8 | Welfare aziendale-trattamento fiscale
- 9 | Trasmissione telematica dei corrispettivi
- 9 | Procedure esecutive individuali rimaste “infruttuose”- Variazioni IVA
- 9 | Registratori di cassa collegati a Server - Defiscalizzazione
- 9 | Fatture precedute da scontrino
- 10 | Parcheggio pagato dai dipendenti - trasferte al di fuori del comune – trattamento fiscale del rimborso
- 10 | Permesso di soggiorno - Requisito del “reddito minimo”
- 10 | ISA - Indici di affidabilità fiscale 2018-2019

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 | Specifiche tecniche
- 11 | Codici tributo
- 11 | Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 13 | Software
- 13 | Archivi, elenchi e altre utilità

# Ordinary Assist

## Dottrina

14  
15

Consiglio nazionale dei Commercialisti	✓ Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo- regole tecniche
Assonime	✓ Valore delle merci in dogana ✓ Iva - variazioni in diminuzione dopo procedure esecutive infruttuose ✓ Servizio di consegna transfrontaliera dei pacchi

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>PA – fatturazione elettronica negli appalti con regole particolari</b></p> <p>A decorrere dal 18/4/19, le PA aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di appalti di cui all'art. 1, co. 1, del D.lgs. n.50/2016, nonché le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, della legge n. 196/2009 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla <b>fatturazione elettronica negli appalti pubblici</b>, nonché alle regole tecniche individuate dallo stesso D.lgs. di recepimento, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il D.lgs. n. 50/2016, ovvero il D.lgs. n. 208/2011 (per questi ultimi le nuove disposizioni non si applicano qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza).</p> <p>Le fatture elettroniche devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano.</p> <p>Per la ricezione delle fatture elettroniche si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'art. 1, co. 213, della legge n. 244/2007.</p>	<p><i>Decreto legislativo 27/12/18, n. 148 (G.U. n.14 del 17/1/19)</i></p>
<p><b>Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare</b></p> <p>Per il periodo dall'1/1 – 30/6/19 il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, tale misura percentuale deve essere incrementata di 8 punti percentuali.</p> <p>Pertanto, per il primo semestre 2019 il <b>tasso di interesse</b> da applicare è pari <b>all'8%</b>.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.18 del 22/1/19)</i></p>
<p><b>Reddito di cittadinanza – il beneficio economico è esente da Irpef</b></p> <p>Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è <b>esente dall'Irpef</b>.</p> <p>Ricordiamo che il beneficio è costituito da <b>2 elementi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla <b>soglia di 6.000</b> euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto legge;</li> <li>• una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad <b>un massimo di euro 3.360 annui</b>.</li> </ul> <p>Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di <b>9.360 euro annui</b>, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.</p>	<p><i>Art. 3, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</i></p>
<p><b>Reddito di cittadinanza - benefici contributivi per chi assume</b></p> <p>Il <b>datore di lavoro</b> che assume soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza usufruisce dell'<b>esonero dal versamento dei contributi</b> previdenziali e assistenziali entro determinati limiti. In particolare, sono previste 2 ipotesi:</p> <p>1) Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza (Rdc) le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'<b>esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore</b>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto</p>	<p><i>Art. 8, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</i></p>

# Ordinary Assist

<p>dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a), della legge n. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.</p> <p>2) Al datore di lavoro che assume soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza che hanno svolto un <b>percorso formativo</b> presso enti di formazione accreditati per un lavoro coerente con il profilo formativo e sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'<b>esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore</b>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite di 1/2 dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc.</p> <p>Le suddette agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applicano <b>a condizione</b> che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato;</li> <li>• sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti sugli aiuti cd. <b>«de minimis»</b>;</li> <li>• sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, co. 247, della legge n. 145/2018.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della legge n. 145/2018, gli sgravi contributivi di cui sopra sono fruiti sotto forma di <b>credito di imposta</b>.</p> <p>Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di accesso al credito di imposta.</p>	
<p><b>Riscatto periodi non coperti da contribuzione – opportunità fiscali per datore di lavoro e dipendente</b></p> <p>Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privi di anzianità contributiva al 31/12/95 e</li> <li>• non titolari di pensione,</li> </ul> <p>hanno <b>facoltà di riscattare</b>, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29/1/19 compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Detta facoltà è prevista per il triennio 2019-2021.</p> <p>Il relativo onere è <b>detraibile dall'Irpef nella misura del 50%</b> con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.</p>	<p>Art. 20, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</p>

# Ordinary Assist

<p>Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal <b>datore di lavoro</b> dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.</p> <p>In tal caso, è <b>deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre a formare il reddito del dipendente</b>.</p> <p>La facoltà di riscatto dei periodi, da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del 45° anno di età.</p> <p>L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, co. 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.</p>	
<p><b>Detassazione della indennità di fine servizio</b></p> <p>L'aliquota Irpef determinata ai sensi dell'art. 19, co. 2-bis, del Tuir, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è <b>ridotta in misura pari a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore all'1/1/19, a decorrere da tale data;</li> <li>• 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore all'1/1/19, a decorrere da tale data;</li> <li>• 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore all'1/1/19, a decorrere da tale data;</li> <li>• 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore all'1/1/19, a decorrere da tale data;</li> <li>• 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1/1/19, a decorrere da tale data.</li> </ul> <p>La <b>riduzione non si applica</b> sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.</p>	<p><i>Art. 24, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</i></p>
<p><b>10&amp;lotto – aumenta il prelievo sulle vincite</b></p> <p>La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&amp;lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11% a decorrere dall'1/7/19. Resta ferma la ritenuta dell'8% per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.</p>	<p><i>Art. 27, co. 1, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</i></p>
<p><b>Preu – aumento degli acconti</b></p> <p>Per il solo 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovuti a titolo di 1°, 2° e 3° acconto relativi al 6° bimestre, sono <b>maggiorati del 10%</b> ciascuno; il 4° versamento (saldo), è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi di dette maggiorazioni.</p>	<p><i>Art. 27, co.5, decreto-legge 28/1/19, n. 4 (G.U. n.23 del 28/1/19)</i></p>
<p><b>Minimali di contribuzione giornaliera</b></p> <p>Sono stati comunicati, relativamente all'anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché</p>	<p><i>INPS, circolare n. 6 del 25/1/19</i></p>

# Ordinary Assist

gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

## OIC – emendamenti ai principi contabili

Sono stati approvati emendamenti ai seguenti principi contabili:

- **OIC 28 Patrimonio netto.** In particolare, l'OIC ha introdotto il par. 41.A secondo cui *“La nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione.”*
- **OIC 32 Strumenti finanziari derivati.** È stato chiarito il significato delle previsioni di cui ai paragrafi 87 c) e 114 c) (contabilizzazione delle coperture semplici) in base al quale il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire, quando negativa, *“se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri”*. L'OIC ha osservato che tali paragrafi disciplinano il caso in cui l'operazione di copertura dà luogo nella sostanza ad un'operazione che nel suo complesso è una perdita per la società, come, ad esempio, quando la copertura riguarda l'acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita. In tal caso, se il prezzo d'acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile.

È stato, inoltre, **abrogato l'OIC 7 I certificati verdi.**

Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1/1/18 o da data successiva.

OIC, 28/1/18

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>PVC - Definizione agevolata</b></p> <p>Alla luce della disciplina dettata dal provvedimento 23/1/19, <b>non hanno</b>, fra l'altro, <b>effetti preclusivi</b> sulla definizione agevolata del <b>processo verbale</b> le seguenti attività <b>se successive al 24/10/18</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la notifica di un avviso di accertamento avente a oggetto le stesse violazioni constatate nel pvc;</li> <li>• la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione relativa allo stesso avviso o l'impugnazione dell'avviso stesso (tali procedimenti, peraltro, non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata).</li> </ul> <p>In caso di notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni constatate nel pvc, qualora si perfezioni la definizione agevolata, i suoi effetti prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell'atto e di scadenza del relativo termine; queste attività, invece, rimangono efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 19 del 30/1/19</i></p>
<p><b>MBLO - Valutazione anti-abuso di un'operazione di merger leveraged buy out</b></p> <p>Configura un'ipotesi di abuso del diritto, nell'ambito di un'operazione di <b>merger leveraged buy out</b> strutturata su più livelli di società-veicolo, residenti in Italia e all'estero, finalizzata all'acquisizione delle azioni di una società-target quotata mediante acquisizione delle stesse sia dai precedenti soci di maggioranza sia sul mercato, il re-investimento di parte della liquidità riveniente dalla predetta cessione da parte degli ex soci di maggioranza alla società-veicolo acquirente, per il tramite delle altre società-veicolo residenti in Italia, al fine di ridotarla delle risorse liquide per l'acquisizione delle rimanenti azioni sul mercato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1 del 30/1/19</i></p>
<p><b>Contratto di locazione – Indennizzo – trattamento Iva, registro e Ires</b></p> <p>La somma una tantum con funzione indennitaria corrisposta, in base a uno specifico accordo, dal locatario al <b>locatore</b> per la rinuncia all'aumento del canone è esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto è del tutto assente un nesso diretto e immediato tra la locazione dell'immobile e la corresponsione della somma a titolo di indennizzo; di conseguenza, essa è assoggettata all'imposta di <b>registro con aliquota del 3%</b>. È fiscalmente deducibile ai fini Ires e Irap nel periodo d'imposta in cui sorge l'obbligazione al pagamento, in quanto componente negativo di reddito.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 16 del 29/1/19</i></p>
<p><b>Cessioni miscanto – Aliquota IVA ordinaria</b></p> <p>La classificazione doganale del <b>miscanto</b> non è riconducibile ad alcun punto della tabella A parte II, II-bis e III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, al commercio di tale prodotto erbaceo si applica l'aliquota <b>Iva ordinaria</b>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 29/1/19</i></p>
<p><b>Gel energetici e bevande proteiche - Aliquota ordinaria</b></p> <p>Alle <b>cessioni di gel energetici e bevande proteiche</b> che, in base alla relativa classificazione doganale, non possono essere catalogati come medicinali, deve essere applicata l'aliquota <b>Iva ordinaria del 22%</b> e non quella agevolata del 10%</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 12 del 28/01/19</i></p>
<p><b>Welfare aziendale – trattamento fiscale</b></p> <p>È stato chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte degli <b>addetti alla sala</b>, che configurano una <b>"categoria di dipendenti"</b> (l'esenzione spetta anche sia al titolare di contratto di somministrazione a tempo determinato sia allo stagista titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 10 del 25/1/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>dipendente). L'esenzione non è applicabile all'amministratore unico della società e al direttore di sala, in quanto costoro non configurano una "categoria di dipendenti".</p> <p>Gli oneri relativi al benefit riconosciuto alla categoria degli addetti alla sala (check up cardiaco) sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del Tuir. Stesso trattamento per gli oneri relativi ai benefit riconosciuti all'amministratore e al direttore di sala, in quanto spese che costituiscono la retribuzione dei destinatari e che concorrono a formare il loro reddito.</p>	
<p><b>Trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p> <p>Forniti chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi ed è stato precisato che vanno considerati <b>vending machine</b> anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo. Le macchine inquadrate come vending machine nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), lo sono anche sotto il profilo fiscale. <b>Né le stesse possono qualificarsi come forme di vendita a distanza</b> (cioè per corrispondenza ed equiparate), considerato che, a differenza di queste ultime, <b>la consegna dei beni non avviene</b> successivamente all'ordine presso il domicilio del cessionario secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o, ma <b>contestualmente alla transazione commerciale, nello stesso luogo in cui è ubicato il distributore.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 9 del 22/1/18</i></p>
<p><b>Procedure esecutive individuali rimaste "infruttuose" - Variazioni IVA</b></p> <p>Con riferimento alle variazioni "in diminuzione" dell'imponibile o dell'imposta per le ipotesi di <b>procedure esecutive individuali rimaste "infruttuose"</b>, è stato chiarito che il fondamento giustificativo di queste previsioni consiste nella necessità che l'infruttuosità della procedura sia <b>acclarata da un organo super partes</b> (ufficiale giudiziario e/o giudice dell'esecuzione).</p> <p>Non è possibile far dipendere l'infruttuosità della procedura esecutiva dall'<b>arbitrio del creditore pignorante</b> che ben potrebbe trovare economicamente non conveniente procedere al deposito degli atti nei termini previsti dalla legge.</p> <p>Quindi, nel caso di impossibilità e/o difficoltà nell'applicazione delle presunzioni previste dall'articolo 26, continuano a trovare applicazione le indicazioni di ordine generale contenute nella circolare n. 77/2000, secondo cui "il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene a esistere quando <b>il credito</b> del cedente del bene o prestatore del servizio <b>non trova soddisfacimento</b> attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 2 del 24/1/19</i></p>
<p><b>Registratori di cassa collegati a Server - Defiscalizzazione</b></p> <p>La procedura di <b>"defiscalizzazione" dei registratori di cassa collegati a Server-RT</b> può essere perfezionata entro il termine previsto per la liquidazione periodica Iva del mese di gennaio 2019 (<b>16 febbraio</b>). Il documento commerciale emesso utilizzando - sino a loro esaurimento - le relative stampanti fiscali, pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola è conforme alla disciplina vigente (decreto interministeriale 7 dicembre 2016), qualora riporti l'indicazione "non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 127/2015". Se il documento, a richiesta dell'acquirente, deve avere anche efficacia fiscale, <b>bisognerà integrarlo</b> con il codice fiscale o la partita Iva dell'acquirente e rimuovere la citata dicitura.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 14 del 29/1/19</i></p>
<p><b>Fatture precedute da scontrino</b></p> <p>Dall'1/1/19 <b>non può avere forma analogica</b> la <b>fattura</b> rilasciata su <b>richiesta</b> del cliente, anche se preceduta dall'emissione dello scontrino, tranne che il contribuente non sia</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 7 del 16/1/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>esonerato dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018.</p> <p>Nel caso di specie, l'istante esercita attività di commercio al minuto o a queste assimilate e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 696/1996).</p>	
<p><b>Parcheggio pagato dai dipendenti - trasferte al di fuori del comune – trattamento fiscale del rimborso</b></p> <p>Il rimborso al dipendente delle <b>spese di parcheggio</b>, configurandosi quale rimborso di spese <b>diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;</li> <li>• rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 5 del 31/1/19</i></p>
<p><b>Permesso di soggiorno - Requisito del "reddito minimo"</b></p> <p>Ai fini del computo del <b>reddito minimo richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno</b> di lungo periodo, si potrebbe assumere una nozione di reddito più ampia di quella dettata dall'articolo 8 del Tuir, includendo anche entrate che il legislatore, per ragioni sociali o di tecnica normativa, ha escluso dalla nozione di reddito imponibile (ad esempio, <b>assegni familiari, indennità per disabili</b>).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 31/1/19</i></p>
<p><b>ISA - Indici di affidabilità fiscale 2018-2019</b></p> <p>Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <b>indici sintetici di affidabilità fiscale</b> per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23721 del 30/1/19</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all'anno 2018 e modifica all'informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74-bis		<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. del 30/1/19</i>
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136	Vari codici tributo	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 8 del 23/1/19</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145	"VAET", denominato "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall'articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 del 22/1/19</i>
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018	"6897", denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 17/1/19</i>
MODELLI		
Modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF"	Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23596 del 30/1/19</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2019-SC"	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SC", con le relative istruzioni, che	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del</i>

11

# Ordinary Assist

	le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi	<i>direttore n. 23599 del 30/1/19</i>
<b>Modello di dichiarazione "Redditi 2019-ENC"</b>	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23572 del 30/1/19</i>
<b>Modello di dichiarazione "Redditi 2019-SP"</b>	Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23591 del 30/1/19</i>
<b>Modello di dichiarazione "Irap 2019"</b>	Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23568 del 30/1/19</i>
<b>Modello "Consolidato nazionale e mondiale 2019"</b>	Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2019", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 23561 del 30/1/19</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione registrazione contratti di locazione (RLI) (versione 2.0.7);</li> <li>• software di controllo registrazione contratti di locazione (RLI) (versione 2.0.7);</li> <li>• software di compilazione dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (versione 1.2.5);</li> <li>• software di controllo dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (versione 1.2.5).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/1 al 31/1</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;</li> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;</li> <li>• archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa;</li> <li>• archivi Software per la compilazione delle volture catastali;</li> <li>• elenco banche aderenti modello di versamento F24;</li> <li>• codici modello di versamento F23.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo- regole tecniche: Consiglio nazionale dei commercialisti</b></p> <p>Il CNDCEC ha approvato le regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Le regole tecniche sono rivolte agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);</li> <li>• adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);</li> <li>• conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).</li> </ul> <p>Con riferimento agli studi associati e alle società tra professionisti le regole tecniche individuano modalità di adeguata verifica e conservazione tali da consentire la gestione in forma accentrata dei relativi adempimenti.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, documento del gennaio 2019</u></a></p>
<p><b>Valore delle merci in dogana: Assonime</b></p> <p>Gli esperti dell'Assonime hanno illustrato le novità introdotte dal Codice doganale dell'Unione in materia di valore, tenendo anche conto dei chiarimenti interpretativi dell'Agenzia Dogane e Monopoli e delle sentenze recentemente emanate dai giudici nazionali e unionali, soffermandosi sulle principali questioni e problematiche ancora aperte. Tra queste, sono state esaminate le criticità connesse ai differenti metodi di determinazione, ai fini delle imposte dirette e del valore doganale, del valore della transazione tra imprese che appartengono allo stesso gruppo.</p> <p>In particolare, le specifiche regole di determinazione dell'imponibile previste ai fini delle imposte sui redditi – che si fondano sul principio del prezzo “di libera concorrenza” (c.d. “arm's length principle”) delle merci – non sono agevolmente coordinabili, in fase di concreta applicazione, con le particolari regole doganali che, nell'individuare il valore delle merci, nel caso di operazioni poste in essere tra imprese collegate, pongono la condizione che il legame tra le parti contraenti, in base alle circostanze proprie della vendita, non abbia influenzato il prezzo. Ciò determina un sistema “a doppio binario” che complica l'operatività e gli adempimenti delle imprese multinazionali.</p> <p>È stato, inoltre, fatto il punto sulla discussa rilevanza ai fini doganali dei cc.dd. Transfer pricing adjustments, gli aggiustamenti di prezzo effettuati in corso di esercizio o a fine esercizio che, sulla base di criteri cosiddetti “reddituati”, sono volti ad individuare, ai fini della disciplina delle imposte sui redditi, il definitivo prezzo di trasferimento ovvero la marginalità aziendale che, in applicazione delle linee guida OCSE sul transfer pricing ovvero per accordi con le Autorità fiscali, determina un adeguato livello di imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Sul punto, le criticità di fondo che emergono in relazione alla rilevanza ai fini doganali dei cc.dd. Transfer pricing adjustments sono riconducibili all'utilizzo dei metodi reddituali di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo; ciò in quanto, essi si basano sul concetto della ripartizione globale dell'utile fra le imprese del gruppo, mentre ai fini doganali il prezzo di trasferimento deve essere individuato con specifico riferimento alla merce oggetto del trasferimento.</p>	<p><a href="#"><u>Assonime, Circolare n.1/2019</u></a></p>
<p><b>Iva - variazioni in diminuzione dopo procedure esecutive infruttuose: Assonime</b></p> <p>Illustrati gli ultimi orientamenti dell'Agenzia delle entrate riguardo ai requisiti richiesti</p>	<p><a href="#"><u>Assonime, Circolare n.2/2019</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p>per il recupero dell'IVA da parte del creditore che abbia subito l'inadempimento del cliente.</p> <p>In particolare, gli esperti dell'Assonime hanno commentato una risposta dell'Agenzia delle entrate ad una richiesta di consulenza giuridica con cui è stata negata la possibilità di operare tale recupero nelle situazioni in cui il creditore non prosegua l'azione esecutiva iniziata con pignoramento presso terzi di crediti del debitore in quanto già nella fase iniziale della procedura è emersa l'impossibilità che la stessa giunga a buon fine. In particolare, la questione concerne il caso in cui la dichiarazione del terzo è negativa, e cioè che il terzo dichiara che non vi sono presso di lui beni del debitore esecutato o crediti a suo favore (ad esempio, nei casi di pignoramento presso banche, la banca dichiara che sul c/c intestato al debitore esecutato non vi sono somme disponibili). In tal caso, il dubbio è se il decorso del termine dei 30 giorni senza che il pignoramento sia iscritto a ruolo possa far ritenere che la procedura esecutiva avviata con l'atto di pignoramento sia "infruttuosa" ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, e quindi se il creditore insoddisfatto possa effettuare le variazioni in diminuzione per recuperare l'Iva a suo tempo computata nella liquidazione e, pertanto, versata all'erario. Secondo gli esperti dell'Assonime, una corretta interpretazione dell'art. 26 dovrebbe condurre ad una risposta positiva posto che tale disposizione, che definisce alcuni casi in cui la procedura si considera infruttuosa – tende a consentire il recupero dell'Iva nelle ipotesi in cui una procedura esecutiva individuale sia iniziata e non abbia consentito il recupero del credito non adempiuto. Tale disposizione individua ipotesi di "infruttuosità" con riferimento a verbali dell'ufficiale giudiziario che attestino l'impossibilità di ottenere il soddisfacimento del credito che, secondo, l'Assonime, sono da ritenersi esemplificative piuttosto che tassative, non dovendosi precludere il recupero dell'Iva nei casi di espropriazioni presso terzi per l'assenza del verbale dell'ufficiale giudiziario, nonché di qualsiasi provvedimento giudiziario.</p>	
<p><b>Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: Assonime</b></p> <p>Illustrato il regolamento europeo 2018/644 sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, adottato con l'obiettivo di promuovere il commercio elettronico transfrontaliero e la qualità delle condizioni per gli utenti dell'Unione europea. Il regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• introduce in capo a tutti i fornitori di servizi di consegna pacchi obblighi di informazione nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione sulle caratteristiche dell'impresa e sui servizi offerti, a livello nazionale e transfrontaliero;</li> <li>• prevede per i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, un obbligo di trasparenza per le tariffe unitarie dei servizi di consegna maggiormente utilizzati dai consumatori e dalle PMI, che andranno comunicate alle autorità nazionali e saranno pubblicate su un sito web dedicato presso la Commissione europea.</li> </ul>	<p><i>Assonime, Circolare n.3/2019</i></p>